



COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

**Regolamento per l'istituzione e funzionamento
mercato del Contadino kilometrozero.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27 Novembre 2018.

Articolo I. OBIETTIVI E FINALITÀ

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del "Mercato del Contadino a kilometrizerò" sito in piazza Dante istituito con deliberazione consiliare, n. ___ del _____.
Il Mercato del Contadino è identificato per la territorialità delle produzioni, standard di qualità, ruolo attivo del produttore, progettualità collettiva, animazione e comunicazione, e con l'obiettivo di favorire la conoscenza diretta delle produzioni locali di qualità, creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori, promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l'ente pubblico e gli operatori privati, sperimentare forme innovative di gestione del progetto attraverso l'autorganizzazione da parte dei produttori con la vendita al pubblico, dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, di cui al D.L.gs 18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93.

Articolo II. GESTIONE

Il mercato è gestito dal Comune di Mascali sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e dalla Legge.

Articolo III. DATA E LUOGO DI MERCATO

Il mercato si svolge tutti i giorni di sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
L'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercatino, potrà essere variato con Ordinanza del Sindaco sentito il parere del Comitato di Mercato.

Articolo IV. SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, appositamente individuati, come, a titolo esemplificativo, nella necessità di fare strade o piazze, rifare condutture, evitare crolli, smottamenti, assicurare la tutela della sicurezza della circolazione della vita umana, nonché il rispetto delle norme di cui all'art. 20 del codice della strada e la possibilità di accesso alle zone interessate dalla presenza del mercato da parte degli automezzi del soccorso sanitario, dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza in genere.
Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato è deliberato con Ordinanza Sindacale, sentito il Comitato di Mercato.
Dello spostamento di luogo e di data del mercato, l'Amministrazione Comunale da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno di mercato da trasferire, almeno una settimana prima dello spostamento, con l'intesa che, in ogni caso, restano in vigore le concessione di posteggio in atto.

Articolo V. DIMENSIONAMENTO

Nell'ambito del mercato i posteggi sono delimitati e numerati progressivamente dal n. 1 al n. 15, di m.4x3 nella sua configurazione risultante dalla planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegata.

Articolo VI. RIPARTIZIONE

I posteggi sono ripartiti in quattro sezioni secondo le seguenti specializzazioni merceologiche:

Tip. Specializzazione merceologica dei n.15 posteggi:

- A Orticoltura e frutta fresca n.8
- B Orticoltura e frutticoltura trasformata n.2
- C Produzioni zootecniche n. 2
- D Produzioni biologiche n.3

Articolo VII. COMITATO DI MERCATO

E' istituito il "Comitato di mercato", svolgerà attività di rappresentanza dei partecipanti, segnalazione di nuove adesioni, organizzazione di iniziative collaterali, verifica e controllo della qualità delle produzioni esposte (qualità, prezzi, etichettature, tracciabilità ecc.). Il "Comitato di Mercato " sarà costituito da quattro membri; ne fanno parte:

- a) l'Assessore allo Sviluppo Economico che svolge anche le funzioni di Presidente;
- b) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Territorio o suo delegato;
- d) il Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato;

Nello spirito dell'autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche della manifestazione e formulare proposte che prevedono anche una compartecipazione, economica dei partecipanti.

Il Comitato del "Mercato del Contadino a kilometrizerò" ha il compito di:

- stilare un documento di progettazione esecutiva, che comprenda anche l'approvazione delle istanze dei produttori;
- presentare il progetto esecutivo ai produttori;
- programmare e organizzare il mercato;
- calendarizzare il mercato;
- definire gli aspetti tecnici, ed organizzativi, assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.

Articolo VIII. CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PARTECIPANTI AL MERCATO

I posteggi verranno assegnati a mezzo Bando Pubblico, in fase di prima assegnazione, successivamente verranno assegnati con l'utilizzo dei criteri sotto riportati.

Ai fini della stesura della graduatoria saranno utilizzati i seguenti criteri:

- residenza nel territorio del comune di Mascali;
- data di presentazione al Protocollo Generale del Comune;

La graduatoria sarà formulata dal Comitato del Mercato.

I prezzi devono essere esposti su ogni prodotto devono essere facilmente leggibili e chiari. Inoltre i prodotti dovranno essere muniti di attestazione di provenienza.

Aspetto delle strutture. E' importante che i caratteri distintivi del Mercato siano chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di comunicazione. Per questo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine ben riconoscibile attraverso la costanza del materiale del logo e dei colori adoperati che dovrà essere bianco per tutti i gazebo utilizzati dagli operatori concessionari.

Supporti ed attività accessorie. All'interno del "Mercato" sarà necessario creare un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento. Inoltre, si potranno organizzare delle attività collaterali, come ad esempio momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, ecc. al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali "Mercati tematici" quali: "latte e derivati", "vino ed olio", ecc, preferibilmente a cadenza mensile.

Articolo IX. DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della l.r. n.18/95.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Articolo X. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto:

- a) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal presente regolamento;
- b) ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- c) ad utilizzare banchi di vendita ove disponibili e mantenerli puliti e decorosi;
- d) a vendere prodotti freschi provenienti dalle rispettive aziende;
- e) a tenere bene esposti, in una logica di trasparenza, il prezzo in Euro, singolo su ogni prodotto il quale dovrà essere inferiore di almeno il 25%, a parità di qualità, di quello indicato settimanalmente dall'Osservatorio Prezzi determinato tenendo conto dell'andamento dei prezzi al dettaglio praticati nella Grande Distribuzione Organizzata nel contesto di riferimento e rilevata in almeno tre punti vendita del Comune di Mascali;
- f) ad esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri), pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione), la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie ecc), cestini artigianali, cesti in vimini, cassette personalizzate, che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;
- g) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;

- h) a munirsi della tessera sanitaria per tutti gli addetti alla vendita se richiesta dalle normative vigenti igienico-sanitarie;
 - i) ad osservare le norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
 - j) ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
 - k) a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.4;
 - l) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25 x 50 indicante: il comune di appartenenza; il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio;
- m) a rendere visibile l'autorizzazione alla vendita diretta (Denuncia di inizio dell'attività ex Dlgs n. 228 del 18/05/2001);
- n) le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'attestazione del certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Articolo XI. DIVIETI

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

E' vietato, nel mercato, l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo. Non può essere consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità.

Articolo XII. ALLONTANAMENTO

Chiunque con clamori, schiamazzi e turpiloquio si rendesse molesto o levasse grida per attirare l'attenzione dei compratori, può essere allontanato dal mercato.

Trattandosi di un concessionario di posteggio può essere privato della concessione del posteggio per sempre o per un periodo di tempo da stabilirsi dal Sindaco. I concessionari dichiarati decaduti non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennità alcuna.

Articolo XIII. ATTREZZATURE

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari può essere consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale, l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

Articolo XIV. AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO

L'uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, a pena di decadenza. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'Autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo XV. RAPPRESENTANZA

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, o suo familiare partecipante all'impresa agricola, ovvero da suoi dipendenti, a tempo indeterminato o determinano, regolarmente assunti.

Articolo XVI. ASSENZE

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi dell'art 3 del presente regolamento in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente.

Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo superiore a tre settimane consecutive per ogni anno solare sono comminate le sanzioni di cui al presente regolamento.

Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve esserne data comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. In caso contrario vengono considerate assenze.

Articolo XVII. POSTEGGI NON OCCUPATI SORTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di inizio del mercato dai titolari, saranno assegnati a sorteggio ai sensi dell'art. 8 comma 7, della legge regionale 18/95, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato, e del personale di vigilanza ivi di servizio, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.

Articolo XVIII. CESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unicamente per subentro di altra ditta a seguito cessione di azienda di produzione.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Articolo XIX. MERCE AL MERCATO

L'introduzione e la permanenza della merce al mercato non implica in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

Articolo XX. TASSA DI POSTEGGIO

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune nel mercato, comprese pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali, ad esclusivo carico degli utenti.

La tassa di posteggio è fissata in Euro 2,50 giornaliera.

Articolo XXI. ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP

L'esazione della tassa di posteggio e della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene per versamento postale sul conto corrente intestato al Comune con versamento trimestrale anticipato al quale si riferisce il tributo, sulla base di autorizzazione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento.

L'esazione dei tributi comunali avviene, in ogni caso, anticipatamente rispetto alla data di utilizzo dei posteggi.

Articolo XXII. DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali ed igienico-sanitari di competenza diretta di ogni singolo operatore.

Articolo XXIII. SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all' art.7 bis del D.Lg.vo 267/18.8.2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall' art.20 della Lr. n.18/95 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione - diffida;
- b) in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- e) in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art.4 - revoca dell'autorizzazione ed esclusione del diritto di partecipazione a tutti i "mercati degli agricoltori" della Regione Siciliana;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e/o tassa smaltimento dei rifiuti solidi - revoca dell'autorizzazione.